

Repertorio n.

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

Integrativo alla Convenzione 28/03/2014 Rep.n.1710

Dott.ssa Valeria Ferro Segretaria Comunale

tra la SAR s.r.l. e il Comune di Padenghe sul Garda

per l'attuazione del SUAP "CONCENTRA CROSS"

L'anno Duemilaventicinque., il mese di il giorno (..../.../2025) in _____,
via _____ avanti a me _____ Notaio in
_____, iscritto al Collegio Notarile di _____, è presente il signor:

Alexandro Floris nato a Huy (Belgio) il 16 settembre 1968, CF FLRLND68P16Z103K, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Unico e quindi in legale rappresentanza della: **SAR srl** con sede in Via Corsica n 143 a Brescia, R.E.A. n. 507889, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01523490207, (di seguito denominato per brevità Soggetto Attuatore - S.A.), a quanto infra autorizzato in forza dei poteri attribuitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione il cui verbale per estratto autentificato in data odierna al n. _____ di mio repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera "___"

Richiamati

L'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n.241, la legge 17 agosto 1942 n. 1150 (Legge Urbanistica) e s.m.i., la legge regionale lombarda 11 marzo 2005 n.12 (Legge per il Governo del Territorio di seguito per brevità definita LR 12) e s.m.i. e infine l'articolo 46 della medesima legge regionale

Premesso che

- Il sopraindicato S.A. dichiara di avere la piena disponibilità delle aree oggetto della presente e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente, avendo acquisito le aree oggetto dell'odierno atto unilaterale con contratto di compravendita a ministro Notaio Gianluigi Cisotto datato 21/12/2009
- Le aree oggetto del presente atto sono così identificate:
 - o In comune censuario ed amministrativo di Padenghe sul Garda (BS) – Catasto Fabbricati:
 - 1) Sezione Urb.: NCT; Foglio 11; Particella 1041; Subalterno 6;
Via Guglielmo Marconi n. 99; Piano T; Categoria F/1; Consistenza 5630 m².
 - 2) Sezione Urb.: NCT; Foglio 11; Particella 1041; Subalterno 7;

Via Guglielmo Marconi n. 99; Piano T – S1; Categoria D/8; Rendita Euro 630,00.

Nel Piano di Governo del Territorio vigente al momento della presentazione dell'istanza (approvato con deliberazione consiliare numero 15 del 18 aprile 2009, pubblicata sul BURL numero 34 del 26 agosto 2009 "Serie Inserzioni e Concorsi" le aree oggetto della presente sono classificate come segue:

articolo 16.5 Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole Classe XI "aree con volumetria definita ad integrazione di insediamenti alberghieri esistenti" al punto 9 SUAP CONCENTRA CROSS per una superficie di mq. 6.184;

Superficie Lorda di Pavimento mq. 2.692 (pari alla somma della Slp prevista nel PRG, nel Provvedimento Unico n 1 del 11/06/2004 di 900 mq. + incremento di Slp 1.792 mq previsto nel Provvedimento Unico n. 1 del 28/05/2010);

volume definito 7.271mc;

altezza massima 9,50 m;

e dotazione alberghiera di n. 53 camere.

Destinazione d'uso: attività turistico – alberghiera con gestione unitaria del complesso come definita dalla Legge Regionale n. 15/2007.

il PGT recentemente approvato e ora vigente (deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17/04/2024 di approvazione della variante generale al PGT pubblicata sul BURL n. 42 del 16/10/2024 serie inserzioni e concorsi), rimanda al Piano Attuativo in essere, prevedendo specificamente

Documento di piano

Sensibilità paesaggistica: Classe di sensibilità media

Norme particolari: Aree assoggettate alle specifiche norme particolari

Piano delle regole e Piano dei servizi

Ambiti territoriali: Classe VIII - Aree destinate ad attività prevalentemente turistico - alberghiera con PA approvati o volumetria definita

Norme tecniche di attuazione - ART. 80

il comparto è stato oggetto di procedura Sportello Unico delle Attività Produttive (di seguito **SUAP**) in variante al previgente strumento urbanistico Piano regolatore Generale ex art. 8 del DPR n. 160/2010 finalizzata alla modifica delle Norme Tecniche Attuative per ottenere un incremento di superficie lorda di pavimento e una modifica dell'altezza massima consentita;

premesse inoltre che:

- in data 12/07/2008 prot. 2399 la società Concentra Cross srl ha presentato al Comune di Padenghe sul Garda una richiesta allo Sportello Unico finalizzato all'insediamento di un albergo in zona D4. Tale richiesta era da ritenersi in variante al SUAP in itinere e prevedeva lo stralcio dell'ambito B (centro congressi + struttura alberghiera) nonché la realizzazione della sola struttura alberghiera interessante il lotto A con le seguenti caratteristiche: SLP pari a 2692 mq., volume pari a 7271 mc., altezza max 9,50m;
- con delibera di giunta comunale n. 151/2008 la suddetta proposta è stata approvata dal Comune di Padenghe sul Garda;
- a seguito di tale atto l'iter procedimentale si è concluso con l'espressione dei necessari pareri da parte degli enti coinvolti che hanno condotto all'approvazione definitiva del progetto di variante SUAP "Concentra Cross srl" con delibera di consiglio comunale n. 10 del 15/04/2009;
- il S.A. firmatario "GARDA INVESTIMENTI SRL", con atto Notaio Gianluigi CISOTTO datato 21/12/2009 ha venduto l'area alla SAR srl la quale subentra e si assume senza riserve gli oneri e gli obblighi derivanti dalla Convenzione Urbanistica sopraccitata;
- in data 2010 è stato rilasciato dal SUAP di Padenghe al richiedente SAR srl il Permesso di Costruire SUAP n. 1 del 28/05/2010 per *"insediamento di un albergo in zona D4 in variante alle previsioni di Piano"*, con la ridefinizione della zona come "Area con volumetria definita a destinazione turistico – alberghiera n. 9 Concentra Cross" fissando la superficie lorda edificabile a 2.692 mq;
- che in data 28 Marzo 2014 veniva stipulata tra il Comune di Padenghe sul Garda e la SAR srl una ulteriore *"Convenzione Urbanistica in variante alla convenzione 05/10/2009 SUAP CONCENTRA CROSS srl"* con atto della Dottoressa Valeria Ferro – Segretaria del Comune di Padenghe sul Garda, Repertorio n. 1710, Registrata a Montichiari (Bs) il 14/04/2014 al n. 3 Serie 1,
- in data 28/03/2014 è stata sottoscritta con il Comune di Padenghe sul Garda una rettifica alla Convenzione Urbanistica in variante alla precedente convenzione del 05/10/2009, cui si concedeva una proroga per la conclusione delle opere;
- a seguito di mutate esigenze del soggetto attuatore, lo stesso ha proposto un nuovo assetto progettuale dell'intervento che prevede una riduzione delle capacità edificatorie già consolidate ed attribuite all'ambito in oggetto ("SUAP approvato/vigente") richiedendo una variante al "Permesso di Costruire SUAP - n. 1 del 28/05/2010;
- l'iter procedimentale per il rilascio della variante al Permesso di costruire SUAP richiesta è stata sospesa in ragione della necessita di rivedere l'autorizzazione paesaggistica relativa al progetto originario che è risultata scaduta;
- il proponente, sig. Floris Alessandro in qualità di Legale Rappresentante della ditta SAR ha dato corso alla revisione dell'originaria Autorizzazione paesaggistica;

- l'iter istruttorio della pratica ha avuto parere preventivo favorevole dalla Soprintendenza di Brescia in data 11/03/2024 Prot. 3167. e successiva autorizzazione Paesistica n.29/2025 del 14/10/2025;
- l'area in oggetto è oggi identificata come "*SUAP Concentra Cross – Aree destinate ad attività prevalentemente turistico – alberghiera con PA approvati o volumetria definita*" dal Piano delle Regole del PGT vigente;
nell'ambito della suddetta procedura si son tenute le conferenze dei servizi istruttorie in data _____ e in data _____
- con Provvedimento in data 07/02/2025 Prot. n. 3280/2025 del Comune di Padenghe sul Garda veniva comunicato al S.A. l'esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.data..... è stato approvato il provvedimento finale del procedimento unico SUAP denominato "CONCENTRA CROSS" (ora SAR s.r.l.), il quale ha comportato variante allo strumento urbanistico generale e ha contestualmente approvato la bozza di Atto Unilaterale d'Obbligo, autorizzando alla sua stipula dello stesso il responsabile

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto quale parte integrale e sostanziale del presente atto, il S.A. stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE E RICHIAMI

Le parti approvano i richiami e le premesse quali disposizioni integranti e sostanziali della presente convenzione.

ARTICOLO 2 – OBBLIGO GENERALE

Il S.A. assume con la presente oneri e gli obblighi elencati, precisando che la presente è da considerarsi per esso vincolante ed irrevocabile, fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

Il S.A. è obbligato in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi del S.A. con la presente si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.

In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal S.A. non vengo meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

L'ultimazione del progetto di SUAP deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di Governo del territorio e delle norme della presente convenzione.

ARTICOLO 3 – OPERE DI ADEGUAMENTO VIABILISTICO DELL'ACCESSO ALLA STARDA PROVINCIALE.

Il S.A. si impegna ad eseguire le opere di sistemazione dell'accesso alla strada provinciale, come da autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Brescia – Settore Viabilità e Strade, con atto dirigenziale n.3347/2025 del 2.10.2025 prima del rilascio dell'agibilità e come condizione dello stesso.

Le opere hanno un valore complessivo pari a Euro 24.950,07 (ventiquattro milanovecentocinquanta/07), come da computo metrico allegato, e saranno completamente ammesse a scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in ragione della loro natura di opere di urbanizzazione a servizio dell'intervento.

ARTICOLO 4 – MODIFICHE ALLE PRECEDENTI CONVENZIONI

A parziale modifica ed integrazione delle citate convenzioni del 5 ottobre 2009 e 28/03/2014 a cura e spese ad esclusivo carico del S.A. le parti convengono quanto segue:

A) Il contributo di costruzione viene determinato ai sensi di cui all'articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005, con le modalità previste dalla normativa comunale, sulla base del computo metrico condiviso e depositato unitamente al progetto.

Al fine del rilascio del Permesso di Costruire del SUAP, è stata versata esclusivamente la prima rata rimanendo in capo al S.A. il versamento delle due successive. Con la presente le parti concordano che, la prima rata di euro 213.472,32 incassata in data 29 settembre 2010 sarà decurtata dal nuovo calcolo del contributo di costruzione, ma non verrà in ogni caso restituita in caso l'intervento non venga eseguito.

Da calcolo del contributo di costruzione verrà detratta altresì la somma di 17.703 Euro, versata per scomputi previsti dall'art. 7 della convenzione del 5.10.2009.

B) A fronte degli accordi conclusi tra Comune e Provincia di Brescia, si dà atto che l'importo previsto nella prima convenzione di euro 200.000,00 (duecentomila/00), finalizzato originariamente all'allargamento stradale di via Talina (articoli 6 comma 2 e 10 della prima convenzione), è stato versato per la realizzazione dell'opera di interesse provinciale denominata "Rotatoria Simply" (messa in sicurezza di un tratto della SP BS 572 all'altezza dell'intersezione tra le vie Cabasso e San Cassiano) in data 28/03/2014 con assegno circolare rilasciato dalla UBI Banca di Bergamo n. 2200092171-04.

C) Il S.A. dovrà realizzare la sistemazione del percorso pedonale in fregio al parcheggio privato lungo la via Marconi secondo il progetto presentato al settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia e autorizzato con Atto Dirigenziale n.3347/2025 del

03/10/2025. Allegato alla presente convenzione con il relativo computo metrico che esplicita la consistenza qualitativa e quantitativa dell'opera in euro 24.950,07.

I termini per l'esecuzione dell'opera sono quelli dell'art. 3 della presente.

D) il S.A. inoltre, si impegna a versa al momento della stipula del presente atto, quale standard di qualità aggiuntivo, un contributo straordinario per il miglioramento del verde e dell'arredo urbano comunale pari ad € 100.000,00 (centomila/00 euro), come già stabilito dalle precedenti Convenzioni Urbanistiche Rep.n.122772 del 05.10.2009 (Art.6, comma 3) . Il versamento del suddetto contributo di € 100.000,00 avviene in un'unica soluzione, mediante bonifico bancario su conto dedicato del Comune o contestualmente alla sottoscrizione del presente Atto Unilaterale d'Obbligo. La prova dell'avvenuto versamento dovrà essere contestualmente esibita al Notaio rogante e costituirà condizione essenziale per il successivo rilascio dell'Autorizzazione.

E) Gli standards pubblici generati dall'intervento vengo calcolati nella misura del 100% rispetto ad una SLP turistico-ricettiva pari a 1941,81 mq ed è prevista la monetizzazione al valore di 160 Euro/mq per un valore complessivo della monetizzazione pari a 310.689,60, dai quali deve essere decurtata la somma già versata a titolo di monetizzazione pari a 153.037,00.

Resta, quindi, da versare a titolo di monetizzazione delle aree a standards pubblico previste, la somma di 157.652,1000 Euro, che viene versata al momento della stipula del presente atto

ARTICOLO 5 – COLLAUDO

La norma si riferisce al collaudo delle sole opere da realizzare e completare. Il Comune nominerà un collaudatore e sottoporrà a collaudo le opere di cui al precedente articolo 4 non prima di 60 e non oltre a 180 giorni dalla ultimazione dei lavori. Le spese di collaudo saranno a carico del S.A. Il S.A. si impegna riparare alle eventuali imperfezioni o difformità risultanti dal collaudo entro il termine stabilito dal Comune. Scaduto tale termine, in caso di persistente inadempienza del S.A., il Comune provvederà d'ufficio addebitando al S.A. le spese sostenute, rivalendosi sulle garanzie prestate con la firma della prima convenzione.

ARTICOLO 6 – PROGETTO DEL VERDE

In ottemperanza alla prescrizione della Provincia di Brescia il progetto del verde composto da relazione integrativa "aspetti ecologici" e tav 03_A "planimetria generale rilievo con censimento vegetazione esistente" e tav 21 REV 01 "planimetria generale con analisi del verde" fanno parte della presente convenzione. Il S.A. si impegna alla piena realizzazione del progetto proposto

assicurando il pieno attecchimento delle specie arboree ed arbustive messe a dimora e la sostituzione di eventuali fallanze che dovessero riscontrarsi entro 3-5 anni.

ARTICOLO 7 – CONSEGNA DEI RILIEVI PARTICOLAREGGIATI

Entro il termine di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione definitiva del collaudo positivo di tutte le opere previste, il S.A. fornirà al Comune i rilievi particolareggiati delle opere di urbanizzazione eseguite.

ARTICOLO 8 – VIGILANZA

In qualsiasi momento il Comune può verificare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni delle precedenti convenzioni a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente.

In caso di accertate violazioni o difformità, il Comune potrà ordinare la sospensione dei lavori, adottare i provvedimenti di legge, sostituirsi al S.A. per l'esecuzione di tutte le opere con addebito di ogni relativo costo.

ARTICOLO 9 – SANZIONI

Salvo l'eventuale mutamento di destinazione d'uso delle aree secondo le procedure di legge, o delle norme sovraordinate di riferimento, la violazione delle destinazioni d'uso fissate nella norma del SUAP comporterà l'applicazione delle sanzioni previste anche dalla disciplina nazionale e regionale in materia di abusivismo edilizio e relative sanzioni.

In caso di mancato rispetto di tutti i termini fissati dalla presente, il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere in sostituzione del S.A. a spese dello stesso, quando il predetto S.A. non vi abbia provveduto dopo essere stato messo in mora con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

In ogni caso è fatto salvo il diritto del Comune di rivalersi sulle garanzie prestate, nonché ad esperire ogni ulteriore azione volta al risarcimento del danno patito.

ARTICOLO 10 - TERMINI PER L'INIZIO E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Le opere private relative alla struttura dovranno essere realizzate entro e non oltre 3 anni dall'effettivo inizio dei lavori, salva possibilità di proroga dei termini del permesso di costruire ai sensi delle disposizioni del DPR n. 380/2001.

Così come previsto dal successivo articolo 13, ai sensi dell'art. 97, comma 5 – bis, della L. R. Lombardia n. 12/2005 i lavori dovranno essere iniziati entro 9 mesi dall'efficacia del SUAP e, quindi, dalla pubblicazione sul BURL della deliberazione di approvazione dello stesso.

ARTICOLO 11 – TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE - RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E SUA EFFICACIA

Il presente Atto Unilaterale d'Obbligo sarà efficace per entrambe le parti dal momento della sua sottoscrizione e successiva registrazione e trascrizione, con oneri a carico del S.A. come previsto dall'atto stesso;

Il Soggetto Attuatore si impegna a sottoscrivere il presente Atto Unilaterale d'Obbligo entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di PUBBLICAZIONE della Deliberazione del Consiglio Comunale n. del di definitiva approvazione del SUAP;

L'effettivo rilascio del Permesso di Costruire finale attuativo del SUAP, avente efficacia di titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento, è subordinato all'avvenuta:

- a. Regolare sottoscrizione del presente Atto Unilaterale d'Obbligo nei termini di cui al precedente comma 2;
- b. Avvenuta registrazione e trascrizione del presente Atto Unilaterale d'Obbligo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- c. Integrale e puntuale versamento di tutti i contributi, oneri e somme dovute, inclusi quelli di cui all'Articolo 4 del presente atto, secondo le modalità e i termini ivi specificati.

In caso di mancata sottoscrizione del presente Atto Unilaterale d'Obbligo da parte del Soggetto Attuatore entro il termine perentorio di cui al comma 2 per colpa dello stesso, -la Deliberazione del Consiglio Comunale n. del-perderà ogni efficacia, e l'intero procedimento unico SUAP si intenderà definitivamente concluso con esito negativo per causa imputabile al Soggetto Attuatore. Il mancato perfezionamento del presente atto entro il termine stabilito comporterà l'impossibilità di rilasciare il Permesso di Costruire/Autorizzazione SUAP, rendendo improcedibile l'istanza.

In caso si verificasse la circostanza di cui al precedente comma, per propria colpa, il Soggetto Attuatore dichiara di accettare espressamente la decadenza del procedimento SUAP e del relativo titolo abilitativo.

ARTICOLO 12 – GARANZIE

Si dà atto che a garanzia delle opere oggetto del SUAP son già state prestate e sono in possesso del Comune:

A – polizza coface n. 1659789 emessa in data 13.12.2005 a garanzia degli obblighi e oneri derivanti al contraente in merito alle maggiori opere necessarie per la modifica della viabilità circulatoria di prossima realizzazione da parte della provincia di Brescia in Località Santa Giulia. L'originale della suddetta polizza viene restituito contestualmente alla sottoscrizione del presente atto unilaterale a fronte del contestuale versamento della somma di 100.000.00 Euro di cui al precedente articolo 4, lett. D.

B - polizza coface n. 1892186 in data 28.9.2010 a garanzia del pagamento rateizzato del contributo sul costo di costruzione inerente il PdC n. 1/2008 del 26.5.2010, la cui validità è stata più volte reiterata.

C – polizza n. in data a garanzia della realizzazione delle opere di sistemazione viabilistica autorizzate dalla Provincia e ammesse allo scomputo ai sensi dell'art. 3 precedente

Le suddette garanzie vengono riferite anche alle opere e agli impegni previsti e modificati secondo il nuovo progetto, il presente atto unilaterale e le opere cui questi si riferiscono, comprese quelle relative agli impegni assunti all'art. 6 in virtù delle prescrizioni emanate della Provincia nell'ambito della procedura.

Se necessario, a seguito dell'approvazione dei progetti definitivi e dei computi finali, le garanzie verranno sostituite e/o vi verranno apportate le necessarie modifiche ed integrazioni o previsti i necessari addendum, prima del rilascio del permesso di costruire e come condizione di efficacia dello stesso.

ARTICOLO 13 – IMPEGNI EX ART. 97, comma 5-bis della L.R. n. 12/2005

Il S.A. si impegna a dare attuazione all'intervento oggetto della presente convenzione, nei limiti delle destinazioni d'uso e delle previsioni contenute nel progetto da SUAP.

In particolare, il S.A. si impegna ad intraprendere le opere oggetto dell'intervento nel rispetto dei contenuti e degli obiettivi prefissati, entro nove mesi dal perfezionamento della variante urbanistica, conseguente alla pubblicazione sul BURL della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del progetto di SUAP in variante.

Il S.A. dichiara, altresì, ai sensi dell'art.97, comma c.5-bis della Lr.12/05, di essere consapevole che decorso il termine di nove mesi decorrente dal perfezionamento della variante senza che i lavori siano stati intrapresi per responsabilità unicamente a lui imputabile, il Sindaco potrà dichiarare la decadenza del progetto approvato a tutti gli effetti, compresi quelli di varinate urbanistica.

ART. 14 - SPESE

Tutte le spese, comprese le imposte e le tasse, principali ed accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione del tipo di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti gli atti pubblici e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del S.A.

ARTICOLO 15 – TRASFERIMENTO A TERZI

In caso di trasferimento, anche parziale, delle aree e delle porzioni immobiliari realizzate in esecuzione del SUAP, il S.A., mediante specifica clausola, da inserire nei contratti di cessione, dovrà rendere edotti gli acquirenti di tutti gli obblighi ed onere a loro derivanti dalla prima convenzione e dalla presente, che dovranno essere richiamate ed allegate all'atto di trasferimento. Il S.A. e i singoli

acquirenti saranno comunque solidamente responsabili verso il Comune per tutti gli obblighi previsti da entrambe le convenzioni.

ARTICOLO 16 – TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

Il comune rinuncia ad ogni diritto di iscrizione dell'ipoteca legale che potesse discendere dalla presente convenzione.

Comune e S.A. autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa, si da atto che tutte le cessioni di aree e manufatti previste dalla presente, sono svolte in esecuzione del PRUG. Trovano altresì applicazione, per quanto occorra:

- a) L'articolo 51 della legge 21 novembre 2000 n. 342 (non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione , a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione) per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione, di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
- b) L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, numero 388, come autenticamente interpretato dall'articolo 76, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, numero 448, per il trasferimento di beni immobili interni al SUAP.

Alexandro Floris

SAR SRL